

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI SERVIZI

- periodo da data Determinazione del Responsabile di Settore al 31.12.2021 -

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'erogazione, fino al 31.12.2021, del servizio di autoriparazione e manutenzione in genere dei veicoli e degli apparati a motore termico di proprietà del Comune di Monte San Pietro in uso alla squadra di manutenzione comunale - **CIG:Z6B2CF126F**.

ART. 2 - BUONO D'ORDINE

La Ditta potrà procedere alla fornitura del servizio richiesto esclusivamente dietro presentazione di apposito buono d'ordine debitamente compilato e firmato da personale della squadra di manutenzione; detto buono indicherà l'importo comprensivo di I.V.A. (in caso di discordanza fra la cifra del buono e la fattura si liquiderà l'importo del buono).

Il personale della squadra di manutenzione provvederà a consegnare copia del buono all'Ufficio, che inserirà i dati nel programma di contabilità, elaborando il nuovo buono d'ordine, che sarà, tempestivamente, trasmesso alla Ditta via fax o e-mail; quest'ultimo buono dovrà obbligatoriamente essere citato nella successiva fattura.

ART. 3 - PENALITA'

All'Amministrazione Comunale è riservata la facoltà di rivolgersi presso altre ditte qualora la Ditta aggiudicataria non effettuasse il servizio nei termini e nei modi stabiliti, oppure, in caso di contestazione circa la qualità della prestazione, non provvedesse, in termine utile, alla relativa sostituzione o riparazione.

In tali casi le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale sono a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente, unitamente ad una penale determinata dall'Ente in relazione ai danni diretti ed indiretti prodotti alla Amministrazione Comunale.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I pagamenti dei servizi eseguiti avranno luogo a 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture elettroniche; per tale termine si intende quello della ricezione sulla piattaforma Punto Accettazione Fatture.

ART. 5 – SCISSIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190, Legge di Stabilità 2015, ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di Enti pubblici, tra i quali sono compresi anche i Comuni (prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA), l'imposta è in ogni caso versata dagli Enti medesimi, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ciò implica che la Ditta continui ad esporre l'IVA in fattura (inserendovi, allo scopo, la dicitura "IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972. Scissione dei pagamenti"), ma il Comune non procederà a saldarne l'importo alla ditta stessa, in quanto lo stesso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario, direttamente da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti delle forniture eseguite saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Ditta ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' fatto obbligo alla Ditta, pena la nullità del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La clausola risolutiva di cui al punto precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.

ART. 7 - SUBAPPALTO

E' vietato alla Ditta cedere o subappaltare tutto o in parte la fornitura di cui è aggiudicataria, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà decorrenza dalla data di esecutività della determinazione di affidamento della fornitura a tutto il 31.12.2021, ove non intervenga disdetta da una delle parti, da notificarsi a mezzo raccomandata, almeno un mese prima della data di recesso.

E' fatta salva la facoltà del Comune di rescindere in ogni momento il presente contratto per inadempienza grave da parte della Ditta di uno degli obblighi assunti, fermo restando il pagamento delle prestazioni o forniture effettivamente rese.

ART. 9 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati, fino alla sua conclusione, presso il 4° Settore del Comune di Monte San Pietro, Piazza della Pace n. 2, nella responsabilità dell'Ing. Silvia Malaguti. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 10 - TRASPARENZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Ditta prende atto che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 11 - ESECUTIVITA'

Il presente capitolato vincherà la Ditta dal momento in cui la Ditta stessa lo avrà sottoscritto ed il Comune dal momento dell'intervenuta aggiudicazione.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE

L'impresa prende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014, ha approvato il proprio codice di comportamento. L'art. 2 di tale codice stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso nonché dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Si richiama pertanto nel presente contratto tale obbligo. L'impresa dichiara di aver ricevuto il codice di comportamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

ART. 13 - PATTO DI INTEGRITA'

L'impresa prende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 1.2.2018, ha approvato il patto di integrità, che disciplina i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012, tutte le disposizioni in esso contenute sono richiamate nel presente contratto. L'impresa dichiara di aver ricevuto il patto di integrità del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Le controversie eventuali dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà al foro competente di Bologna.

ART. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE

La cauzione non è richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi del Comune di Monte san Pietro.

ART. 16 - GARANZIA AGGIUNTIVA

Ferma restando la disciplina prevista dalla vigente normativa (Codice Civile), la Ditta si obbliga, in caso di difetti o vizi che si dovessero manifestare in vigenza della garanzia suddetta, ad effettuare le sostituzioni e/o le riparazioni necessarie senza alcun onere (chiamate, trasporto, mano d'opera e simili) a carico dell'Ente.

ART. 17 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle Leggi e ai Regolamenti vigenti in materia, in particolare alla normativa sugli appalti di servizi e forniture e ai decreti sulle transazioni commerciali.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicazione della fornitura in oggetto avrà luogo mediante apposita determinazione, che verrà controfirmata in segno di accettazione dell'appaltatore, o, in alternativa, con comunicazione di conferma dell'affidamento del servizio alle condizioni preventivamente sottoscritte.

ART. 19 - ACCETTAZIONE CONDIZIONI

Con la sottoscrizione del presente capitolato la Ditta accetta senza riserve tutte le condizioni indicate negli articoli che precedono, nonché si obbliga al rispetto dei prezzi (o degli sconti) proposti nell'offerta presentata.

data _____

TIMBRO E FIRMA
del Legale Rappresentante